

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2432}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(GULLOTTI)

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, concernente finanziamenti alle industrie

Presentato alla Presidenza il 22 ottobre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, prescrive che tutti gli istituti di credito autorizzati ad effettuare finanziamenti a medio termine e ad operare con il Mediocredito centrale, nel quadro delle provvidenze per l'incentivazione degli investimenti produttivi, possono convenire, a garanzia delle operazioni da essi effettuate, la costituzione dello speciale privilegio previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

Ora, l'articolo 3 di tale decreto legislativo dispone che il privilegio in parola — gravante sugli immobili, sugli impianti, sulle conces-

sioni, comprese quelle minerarie, e su ogni loro pertinenza, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio — deve essere « annotato », a richiesta dell'istituto finanziatore, « in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni ».

Per altro, talune difficoltà d'interpretazione della cennata disposizione dell'articolo 3 si

sono manifestate nella pratica, giacché, in qualche caso, le cancellerie giudiziarie interessate hanno rifiutato di accogliere la richiesta degli enti finanziatori di annotare, anche nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile, il privilegio gravante sugli immobili a norma della disposizione medesima. Da parte delle suddette cancellerie si sarebbe, in sostanza, osservato che, essendo il registro in parola istituzionalmente destinato alla trascrizione del patto di riservato dominio su macchine di prezzo superiore alle lire trentamila, in tale registro non poteva evidentemente trovare posto l'annotazione di un privilegio riferentesi a beni di natura diversa, ed in particolare a beni immobili.

Non v'è dubbio che l'interpretazione restrittiva, accolta da talune delle cancellerie giudiziarie interessate al problema, appaia la più corretta, non essendo pensabile che il legislatore abbia voluto disporre l'annotazione del privilegio gravante su beni immobili, in un registro — quale quello previsto dall'articolo 1524 del codice civile — destinato invece ad accogliere atti riferentesi soltanto a beni mobili.

Allo scopo, tuttavia, di superare definitivamente le suaccennate difficoltà interpretative, si è ritenuto opportuno promuovere la presente iniziativa legislativa, intesa a riformulare il terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ot-

tobre 1947, n. 1075, chiarendo, anzitutto, che il privilegio di cui trattasi dovrà essere annotato, per i beni mobili, nel registro indicato dall'articolo 1524 del codice civile e, per i beni immobili, invece, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti.

Con l'occasione, poi, e per venire incontro a pressanti sollecitazioni degli ambienti bancari e finanziari interessati, si è ritenuto di dover espressamente specificare: 1) che, qualora il privilegio colpisca beni oggetto di concessione da parte dello Stato o di enti pubblici, copia autentica dell'atto costitutivo del privilegio medesimo dev'essere notificata alle autorità concedenti; 2) che il privilegio non si estende agli impianti, ai macchinari ed alle altre pertinenze che siano stati venduti alla azienda mutuataria, successivamente all'annotazione del privilegio di cui alla norma in esame, con riserva di proprietà ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile; 3) che, nel caso di finanziamento con valuta estera, l'istituto o l'ente finanziatore ha facoltà di indicare, in sede di annotazione del privilegio, nella stessa valuta l'importo della somma per la quale il privilegio è preso.

In tal modo, risultano esplicitamente risolti anche gli ulteriori possibili dubbi interpretativi affiorati in sede di pratica attuazione della normativa in parola.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, è sostituito dai seguenti:

« Il privilegio speciale di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri, per i beni immobili in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni stessi e, per i beni mobili, nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui tali beni si trovano.

Qualora il privilegio si riferisca a beni oggetto di concessione da parte dello Stato o di enti pubblici, copia autentica dell'atto costitutivo del privilegio medesimo deve essere notificata alle autorità concedenti.

Il privilegio non si estende agli impianti, ai macchinari ed altre pertinenze che siano stati venduti all'azienda mutuataria successivamente all'annotazione del privilegio di cui al presente articolo, con riserva di proprietà ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, purché trascritta nel registro di cui al successivo articolo 1524 e fino a quando permangono i diritti del venditore.

Nel caso di finanziamento in valuta estera, l'istituto o l'ente finanziatore ha facoltà d'indicare, in sede di annotazione del privilegio di cui sopra, nella stessa valuta l'importo della somma per la quale il privilegio è preso.

Le agevolazioni tributarie concesse dalla presente legge sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 9, n. 6, della legge 9 ottobre 1971. n. 825 ».